

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 luglio 2006 n. 8

L.R. 27 maggio 2008 n. 8

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

INDICE

Titolo I - INIZIATIVA POPOLARE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Titolari del diritto di iniziativa popolare

Art. 2 - Requisiti

Art. 3 - Limiti

Art. 4 - Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa popolare

Capo II - Iniziativa degli elettori

Art. 5 - Esercizio dell'iniziativa popolare

Art. 6 - Esame di ammissibilità della proposta

Art. 7 - Vidimazione dei fogli per le firme

Art. 8 - Raccolta delle firme

Art. 9 - Esame di regolarità della proposta

Art. 10 - Trasmissione alla Commissione assembleare competente

Art. 10-bis - Sottoposizione all'Assemblea di questione di rilevante interesse

Capo III - Iniziativa dei Consigli provinciali e comunali

Art. 11 - Modalità di presentazione della proposta

Titolo II - REFERENDUM ABROGATIVO

Capo I - Richiesta di referendum abrogativo

Art. 12 - Requisiti e condizioni

Art. 13 - Presentazione del quesito referendario

Art. 14 - Quesito referendario

Art. 15 - Ammissibilità del quesito referendario

Art. 16 - Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

Art. 17 - Raccolta delle firme

Art. 18 - Esame di regolarità della richiesta di referendum

Art. 19 - Procedibilità definitiva del referendum

Art. 20 - Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali

Capo II - Svolgimento del referendum

Art. 21 - Indizione del referendum

Art. 22 - Concentrazione di istanze referendarie

Art. 23 - Norme di raccordo del procedimento elettorale regionale con quello nazionale

Art. 24 - Periodi di sospensione del referendum

Art. 25 - Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo

Art. 26 - Disciplina della votazione

Art. 27 - Ufficio regionale e Uffici provinciali per il referendum – Ufficio elettorale di sezione

Art. 28 - Operazioni di voto

Art. 29 - Operazioni di scrutinio

Art. 30 - Proclamazione dei risultati

Art. 31 - Reclami

Art. 32 - Dichiarazione di avvenuta abrogazione

Art. 33 - Risultato del referendum contrario all'abrogazione

Titolo III - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 34 - Oggetto

Art. 35 - Richiesta di referendum consultivo

Art. 36 - Indizione del referendum

Art. 37 - Procedimento elettorale

Art. 38 - Esito del referendum ed efficacia

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Art. 39 - Approvazione delle proposte

Titolo IV - COMMISSIONE PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI E D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 40 - Istituzione della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare

Art. 41 - Composizione ed elezione della Commissione

Art. 42 - Elezione del vicepresidente della Commissione

Art. 43 - Sede e strutture di servizio

Art. 44 - Sedute e deliberazioni della Commissione

Titolo V - NORME PROCEDURALI COMUNI

Art. 45 - Responsabile del procedimento assembleare

Art. 46 - Disposizioni organizzative per i referendum

Art. 47 - Contributo per l'autenticazione delle firme

Art. 48 - Spese

Art. 49 - Norme transitorie

Art. 50 - Abrogazione

Titolo V bis - ISTRUTTORIA PUBBLICA

Art. 50-bis - Richiesta di istruttoria pubblica

Art. 50-ter - Pubblicità

Art. 50-quater - Modalità di svolgimento dell'istruttoria

Art. 50-quinquies - Istruttoria pubblica e referendum consultivo

Titolo I INIZIATIVA POPOLARE

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Titolari del diritto di iniziativa popolare
(sostituito da art.1 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1.1. *In attuazione dell'articolo 18 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi è esercitata:*

a) *da almeno cinquemila elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;*

b) *da ciascun Consiglio provinciale;*

c) *dai tanti Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, raggiungano una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.*

Art. 2

Requisiti

(sostituito da art. 2 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.*

2. *La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario.*

Art. 3

Limiti

(modificato comma 2 da art. 31 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *L'iniziativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.*

2. *L'iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea. Per iniziativa si intende il deposito del testo della proposta a norma dell'art. 5.*

Art. 4

Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa popolare

(sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *I cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura assembleare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture dell'Assemblea e della Giunta regionale.*

2. *Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 2, nonché i dati e le informazioni di loro competenza richiesti a norma del comma 1.*

3. *L'Ufficio di Presidenza delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all'assistenza da fornire ai sensi del comma 2, nonché alle informazioni e ai dati che*

devono essere forniti dalle strutture dipendenti dalla Giunta.

4. Le facoltà previste al comma 1 spettano a ciascun Presidente di Amministrazione provinciale e a ciascun Sindaco o a un loro delegato.

Capo II Iniziativa degli elettori

Art. 5

Esercizio dell'iniziativa popolare

(sostituito comma 7 da art. 3 L.R. 27 maggio 2008 n. 8 , modificata alinea comma 1 e modificato comma 2 da art. 31 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. Al fine di esercitare l'iniziativa popolare, tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori dell'iniziativa stessa, depositano all'Ufficio di Presidenza *dell'Assemblea legislativa* regionale:

a) il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa popolare, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione; le firme sono presentate raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;

b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione; i certificati sono presentati raggruppati per comune.

2. La data del deposito di cui al comma 1, e le date di tutti gli altri depositi previsti dalla presente legge, sono preventivamente concordate dai promotori con il Direttore generale *dell'Assemblea*, responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 45, nel rispetto dei singoli termini previsti dalla legge.

3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa popolare. Tali incaricati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela dell'iniziativa popolare.

In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.

4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3, sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito riporta le dichiarazioni, che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte al testo della proposta a norma della lett. a) del comma 1;

b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;

c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);

d) circa gli incaricati di cui al comma 3.

6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui alla lett. a) del comma 1, siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

7. *Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la proposta di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Consulta di garanzia statutaria di cui all'articolo 69 dello Statuto. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Consulta è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.*

Art. 6

Esame di ammissibilità della proposta

(sostituito da art. 4 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:*

a) *competenza regionale nella materia oggetto della proposta;*

b) *conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;*

c) *sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;*

d) *insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.*

2. *Gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame della proposta. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare la proposta prima che la Consulta adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse del parere. La Consulta può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.*

3. *La decisione di cui al comma 1 è comunicata, entro cinque giorni, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del*

procedimento ne dà immediata notizia agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.

Art. 7

Vidimazione dei fogli per le firme

(sostituito comma 1 da art. 5 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto.*
2. Entro tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità, di cui all'art. 6, gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5, depositano all'Ufficio di Presidenza, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di tre mesi è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
3. Dopo il primo deposito effettuato entro il termine di cui al comma 2, sono consentiti ulteriori depositi entro i tre mesi successivi al primo deposito.
4. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, e ne consegna copia ai depositanti.
5. Entro dieci giorni dal deposito di cui ai commi 2 e 3 il responsabile del procedimento:
 - a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
 - b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione alle persone di cui al comma 3 dell'art. 5, una almeno delle quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.

Art. 8

Raccolta delle firme

(sostituito da art. 6 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.*
2. *Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:*
 - a) *tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", come modificato dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 "Modifica dell'articolo 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori", e dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";*
 - b) *i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale.*
3. *L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.*
4. *Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.*
5. *L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia-Romagna è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione può essere comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".*

Art. 9

Esame di regolarità della proposta

(sostituito da art. 7 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.*
2. *Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:*
 - a) *sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;*
 - b) *sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;*
 - c) *sulla regolarità delle certificazioni;*
 - d) *sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

e) sulla assenza di firme doppie.

3. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:

- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, riscontrate regolari - sono almeno cinquemila;
- b) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera a), comprese quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
- c) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 8;
- d) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.

5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:

- a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 8, o con indicazioni non rispondenti a quanto richiesto nella stessa norma;
- b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
- c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.

6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta di garanzia statutaria ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.

8. La proposta di iniziativa popolare è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione, o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a cinquemila.

Art. 10

Trasmissione alla Commissione assembleare competente (sostituito da art. 8 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. Ricevuta la deliberazione, di cui al comma 7 dell'articolo 9, che dichiara la regolarità della proposta d'iniziativa popolare, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale trasmette la proposta alla Commissione assembleare competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.

2. La Commissione assembleare informa tempestivamente della data in cui la proposta verrà discussa gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare la proposta, e di presentare documenti e relazioni.

3. La Commissione, a norma del regolamento interno dell'Assemblea, presenta all'Assemblea la propria relazione.

4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione assembleare della proposta, senza che su di essa l'Assemblea si sia pronunciata, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea, la quale deve decidere nel merito entro i successivi dodici mesi.

Art. 10-bis

Sottoposizione all'Assemblea di questione di rilevante interesse (inserito da art. 9 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. I soggetti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 1 possono altresì sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità. L'Assemblea deve procedere all'esame della questione entro sei mesi dalla trasmissione della proposta alla Commissione assembleare competente.

2. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3 e 4, nonché le disposizioni del presente Capo, ad eccezione del comma 4 dell'art. 10 e delle lett. a) e c) del comma 1 dell'art. 6.

Capo III

Iniziativa dei Consigli provinciali e comunali

Art. 11

Modalità di presentazione della proposta (sostituito da art. 10 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali che approvano il progetto di legge sono trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.*
2. *I soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 1 possono altresì sottoporre all'Assemblea, con le medesime modalità di cui al comma 1, una questione di rilevante interesse, eventualmente presentando proposte anche in termini generali.*
3. *La proposta si considera presentata:*
 - a) *in caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del Consiglio provinciale;*
 - b) *in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1.*
4. *In caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, tra la data di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell'ultima deliberazione necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, non possono intercorrere più di centottanta giorni.*
5. *Nella deliberazione il Consiglio provinciale o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. In caso di iniziativa promossa da Consigli comunali, i nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Comuni, in caso di difformità vale l'indicazione data dal Comune che ha presentato la prima deliberazione.*
6. *Ricevuta la deliberazione del Consiglio provinciale, o la prima deliberazione di un Consiglio comunale, il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di ammissibilità secondo quanto disposto dall'art. 6. Non si applicano le lett. a) e c) del comma 1 dell'art. 6 in caso di questione di rilevante interesse.*
7. *In caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla regolarità della proposta entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilità.*
8. *In caso di iniziativa esercitata da più Consigli comunali, il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.*

Titolo II REFERENDUM ABROGATIVO

Capo I Richiesta di referendum abrogativo

Art. 12

Requisiti e condizioni

(sostituito da art. 11 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *In attuazione dell'art. 20 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di uno o più atti amministrativi di interesse generale è indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, oppure dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o almeno due Consigli provinciali.*
2. *Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui all'art. 20 dello Statuto, quelli il cui contenuto riguarda interessi generali, o interessi settoriali, o interessi diffusi, riferibili, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.*
3. *Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per i regolamenti interni degli organi regionali, per le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria, per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi elettorali, per le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie, per le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane e per i regolamenti attuativi delle suddette leggi.*
4. *I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.*
5. *Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.*
6. *L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale.*
7. *Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.*

Art. 13

Presentazione del quesito referendario

(sostituito da art. 12 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale:*
 - a) *il testo del quesito referendario, come precisato dall'art. 14, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 8, di non meno di trecento e non più di quattrocento cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

della Regione; le firme sono presentate raggruppate per Comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori;

b) una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;

c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione; i certificati sono presentati raggruppati per Comune.

2. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5.

3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali incaricati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire disgiuntamente.

4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario a norma della lett. a) del comma 1;

b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;

c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);

d) circa gli incaricati di cui al comma 3.

6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui alla lett. a) del comma 1 siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la richiesta di referendum, e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione illustrativa alla Consulta di garanzia statutaria. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Consulta è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.

8. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale comunica all'Assemblea e al Presidente della Giunta regionale la presentazione dell'iniziativa referendaria che non sia stata dichiarata improcedibile a norma del comma 7. Il Presidente della Giunta dispone la pubblicazione del testo del quesito nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 14

Quesito referendario

1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre alla votazione popolare, consiste nella formula: «volete che sia abrogato/a ...» seguita dalla indicazione della data, numero e titolo della legge, regolamento o atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum.

2. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi, nonché le parti dell'atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum.

3. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parti di uno o più articoli di legge o di regolamento o di una o più parti di atti amministrativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l'abrogazione.

4. Il quesito deve inoltre contenere la sintesi dell'oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l'univocità del quesito e dimostrare l'omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum. La sintesi, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.

5. Può essere omessa la sintesi del quesito quando le altre indicazioni di per sé soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito.

6. Il quesito deve essere formulato in termini semplici e chiari e riferito a problemi omogenei e ben individuati. Le disposizioni oggetto della stessa istanza di referendum devono rispondere a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o amministrativi.

Art. 15

Ammissibilità del quesito referendario

(sostituito da art. 13 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali, regolamenti regionali, atti amministrativi regionali di interesse generale;

b) al rispetto dei limiti posti al comma 2 dell'art. 20 dello Statuto regionale;

c) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'art. 12;

d) alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito all'art. 14;

e) all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. Sempre ai fini della ammissibilità, la Consulta, in caso che il quesito referendario investa atti legislativi, verifica inoltre che in caso di risultato positivo del referendum non si produca il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato od obbligatorio.

3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13 sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame del quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare il quesito referendario prima che la Consulta adotti il proprio parere. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Consulta può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

4. La Consulta comunica la propria decisione sull'ammissibilità del quesito, entro cinque giorni dalla deliberazione:

- a) al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne dà notizia all'Assemblea legislativa regionale;
- b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;
- c) al Presidente della Giunta, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Art. 16

Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

1. Le firme per la richiesta di referendum popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall'art. 14. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il quesito referendario.

2. Entro tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità, di cui all'art. 15, gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13, depositano all'Ufficio di Presidenza, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di tre mesi è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

3. Dopo il primo deposito effettuato entro il termine di cui al comma 2, sono consentiti ulteriori depositi entro i tre mesi successivi al primo deposito.

4. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, e ne consegna copia ai depositanti.

5. Entro venti giorni dal deposito di cui ai commi 2 e 3 il responsabile del procedimento:

- a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
- b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione alle persone di cui al comma 3 dell'art. 13, una almeno delle quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.

Art. 17

Raccolta delle firme

1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.

2. Si applica quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.

Art. 18

Esame di regolarità della richiesta di referendum (sostituito da art. 14 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
- b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
- c) sulla regolarità delle certificazioni;
- d) sul numero e sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione;
- e) sulla assenza di firme doppie.

3. Entro quaranta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Può disporre, ove lo ritenga necessario, controlli più vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento verifica:

- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, riscontrate regolari - sono almeno quarantamila;
- b) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. a), comprese quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
- c) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;
- d) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. c) sono corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare dichiarazione sostitutiva.

5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:

- a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 17, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
- b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
- c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
- d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla regolare dichiarazione sostitutiva.

6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Consulta di garanzia statutaria ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della richiesta di referendum abrogativo. La deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

8. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da certificazione o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a quarantamila.

Art. 19

Procedibilità definitiva del referendum

(sostituito da art. 15 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. Dopo la presentazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 13, della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina vigente.

2. La Consulta di garanzia statutaria, ove abbia deliberato la validità della richiesta di referendum, entro i trenta giorni successivi, verifica:

- a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;
- b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.

3. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Consulta delibera l'improcedibilità del referendum.

4. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, ovvero l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta riscontra se la nuova disciplina risponde appieno al quesito referendario, deliberando, in tal caso, l'improcedibilità del referendum. Se la nuova disciplina risponde solo parzialmente al quesito referendario, la Consulta, dando atto della parzialità dell'intervento, decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario. In ogni caso la Consulta acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.

5. Ai fini di cui al comma 4, in caso di abrogazione parziale, ovvero di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti.

6. Le decisioni di cui ai commi 3 e 4 sono comunicate dal Presidente della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 15, i quali provvedono alla comunicazione ed alla pubblicazione ivi previste.

Art. 20

Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali

(sostituito da art. 16 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario come determinato dall'art. 14, devono essere trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.

2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.

3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito:

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- a) in caso di iniziativa esercitata da Consigli provinciali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del secondo Consiglio provinciale;
- b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12.
4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.
5. Nelle deliberazioni i Consigli provinciali o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal Consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.
6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di ammissibilità entro i successivi trenta giorni, secondo quanto disposto dall'art. 15.
7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12 siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.
8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12.

Capo II

Svolgimento del referendum

Art. 21

Indizione del referendum

(sostituito da art. 17 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. Le deliberazioni della Consulta di garanzia statutaria che dichiarano la validità delle richieste di referendum abrogativo sono trasmesse, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Presidente della Giunta regionale.
2. I referendum abrogativi si svolgono di norma in due tornate annuali. Il Presidente della Giunta:
- a) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dall'1 luglio al 15 gennaio, decreta entro il 31 gennaio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria";
- b) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1 pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno decreta entro il 15 luglio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra l'1 novembre e il 15 dicembre, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 23 del 2007.
- Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori debbono decorrere almeno centoventi giorni.
3. Il decreto del Presidente della Giunta indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
4. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato all'Ufficio territoriale del Governo e al Presidente della Corte d'appello di Bologna ed è comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.
5. Il Presidente della Giunta dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta. Del decreto è data adeguata diffusione dai competenti organi di informazione.
6. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 3, 4, e 5, che le consultazioni sui referendum concernenti provvedimenti regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 2. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della Giunta.

Art. 22

Concentrazione di istanze referendarie

(sostituito da art. 18 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale, la Consulta di garanzia statutaria dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia e ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla richiesta medesima, ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'art. 21.
2. A tal fine la Consulta:
- a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori;
- b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'art. 14.

Art. 23

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Norme di raccordo del procedimento elettorale regionale con quello nazionale

1. Quando le consultazioni sui referendum abrogativi concernenti disposizioni regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.
2. Le operazioni di scrutinio concernenti referendum abrogativi regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Giunta – nel rispetto dei principi di economia, di celerità e di accuratezza della operazioni di spoglio – sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum regionali.
3. Per la predisposizione, la consegna e il ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei duplicati si applicano le procedure e i termini previsti dalla normativa statale.
4. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.

Art. 24

Periodi di sospensione del referendum

(sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:*
 - a) *nei sei mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale e nei sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;*
 - b) *in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea legislativa regionale;*
 - c) *nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni e delle province della Regione o interessino comunque la metà degli elettori della Regione.*
2. I referendum abrogativi già indetti per una domenica che venga a ricadere in uno dei periodi di cui al comma 1, sono trasferiti, con decreto del Presidente della Giunta, alla prima tornata utile.

Art. 25

Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo

(sostituito da art. 19 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, la Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del Presidente della Giunta, delibera l'improcedibilità dello svolgimento del referendum.*
2. *Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum ovvero l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del Presidente della Giunta, provvede sulla procedibilità a norma del comma 4 dell'articolo 19.*
3. *Le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate, dal Presidente della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione:*
 - a) *al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne dà notizia all'Assemblea legislativa regionale;*
 - b) *agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 13;*
 - c) *al Presidente della Giunta.*
4. *Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la improcedibilità, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.*
5. *Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la procedibilità individuando quali siano le disposizioni oggetto del referendum e modificando ove necessario il quesito referendario, provvede con il decreto di indizione alla riformulazione del quesito referendario.*
6. *Se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum è accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.*

Art. 26

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia.

Art. 27

*Ufficio regionale e Uffici provinciali per il referendum -
Ufficio elettorale di sezione*

1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto di indizione del referendum, presso la Corte d'appello di Bologna e presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia sono costituiti, rispettivamente, l'Ufficio regionale e gli Uffici provinciali per il referendum, di seguito denominati «Ufficio regionale» e «Ufficio provinciale».

2. L'Ufficio regionale è composto da tre magistrati nominati dal Presidente della Corte d'appello, il quale individua quale di essi svolge le funzioni di Presidente. Sono altresì nominati tre membri supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio regionale.

3. Ogni Ufficio provinciale è costituito da tre magistrati nominati dal Presidente del Tribunale, il quale individua quale di essi svolge funzioni di Presidente. Sono altresì nominati tre membri supplenti, per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio provinciale.

4. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge statale sui referendum abrogativi.

5. Gli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di sezione sono determinati in conformità alle vigenti disposizioni statali.

Art. 28

Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla Giunta e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.

2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall'art. 14, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguano, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: «Sì all'abrogazione» – «No all'abrogazione».

3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.

Art. 29

Operazioni di scrutinio

(modificata lettera a) comma 2 da art. 31 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione dei referendum. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non possa ultimare le operazioni entro il termine prescritto, vi provvede l'Ufficio regionale, osservate le procedure stabilite per i referendum statali.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano:

- a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nell'Assemblea legislativa regionale;
- b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dalle persone di cui al comma 3 dell'art. 13 con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata a norma del comma 2 dell'art. 8.

3. I rappresentanti di partiti o gruppi politici sono designati da persona munita di mandato, autenticato a norma del comma 2 dell'art. 8, del segretario provinciale o regionale del relativo partito o gruppo politico, rispettivamente per assistere alle operazioni dell'Ufficio provinciale o regionale.

4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio elettorale di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.

5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dagli Uffici provinciali e dagli Uffici elettorali di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 30

Proclamazione dei risultati

(sostituito comma 6 da art. 20 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici elettorali di sezione della provincia, l'Ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, unitamente alla documentazione trasmessa dagli Uffici elettorali di sezione, all'Ufficio regionale.

3. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 13, o i loro delegati, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

4. L'Ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge.

5. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. *I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, al Presidente della Giunta regionale e all'Ufficio territoriale del Governo.*

Art. 31

Reclami

1. Sulle osservazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all'Ufficio regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'art. 30, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 32

Dichiarazione di avvenuta abrogazione

(sostituito comma 1 da art. 21 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Giunta regionale, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.*

2. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

3. Il Presidente della Giunta può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 33

Risultato del referendum contrario all'abrogazione

1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, cura la pubblicazione del risultato stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.

Titolo III

REFERENDUM CONSULTIVO

(sostituita rubrica da art. 22 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Art. 34

Oggetto

(sostituito da art. 23 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *L'Assemblea legislativa regionale delibera l'indizione di referendum consultivi - a norma dell'art. 21 dello Statuto - per l'espressione di una valutazione della comunità regionale su materie o leggi di competenza regionale.*

2. *Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti.*

Art. 35

Richiesta di referendum consultivo

(sostituito da art. 24 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *La richiesta di referendum consultivo di cui all'articolo 34 può essere presentata almeno da:*

- a) *ottantamila iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna;*
- b) *dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;*
- c) *quattro Consigli provinciali.*

2. *La richiesta di referendum consultivo contiene:*

- a) *una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;*
- b) *il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 14, in quanto compatibili.*

3. *Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a norma della lettera a) del comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i commi 6 e 7 dell'art. 12, l'art. 13, i commi 3 e 4 dell'art. 15, gli articoli 16 e 18, considerando, in luogo del requisito di elettore, il requisito della iscrizione nell'anagrafe della popolazione di cui alla lett. a) del comma 1 ed il relativo certificato di*

iscrizione e con l'adeguamento del numero dei soggetti richiedenti e delle relative firme alla lett. a) del comma 1. Ai fini della raccolta delle firme, il residente di cui alla lett. a) del comma 1 appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune nelle cui liste anagrafiche il residente è iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore a due anni continuativi. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle. Si applica quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.

4. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a norma delle lettere b) e c) del comma 1, si applica l'art. 20 adeguato, per il numero dei soggetti richiedenti - e per le relative deliberazioni necessarie ad integrare il requisito - alle lettere b) e c) del comma 1.

5. La decisione sull'ammissibilità del quesito referendario è adottata dalla Consulta di garanzia statutaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito a:

a) oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi materie o leggi di competenza della Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 34;

b) rispetto dei limiti posti dal comma 2 dell'articolo 34;

c) rispetto dei commi 6 e 7 dell'articolo 12;

d) chiarezza, omogeneità ed univocità del quesito ai sensi della lett. b) del comma 2.

La Consulta di garanzia statutaria ha facoltà di modificare o riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario a fini di chiarezza e di univocità, nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti.

6. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, dopo la deliberazione adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma del comma 7 dell'art. 18, nel caso di richiesta di referendum consultivo presentata a norma della lett. a) del comma 1, ovvero dopo la deliberazione adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma del comma 7 dell'art. 20, nel caso di richiesta di referendum consultivo presentata a norma delle lett. b) e c) del comma 1, cura l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della richiesta di referendum consultivo.

7. L'Assemblea legislativa delibera sulla proposta di referendum consultivo entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno generale.

8. Il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la proposta si riferisce, ove in corso, è sospeso per effetto della presentazione all'Assemblea legislativa regionale della proposta di referendum.

Art. 36

Indizione del referendum

(sostituito da art. 25 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. La deliberazione assembleare concernente la richiesta di referendum consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 2007. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dalle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 24. Si applicano inoltre i commi 3, 4 e 5 dell'art. 21.

Art. 37

Procedimento elettorale

(sostituito da art. 26 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. Si osservano le disposizioni del Capo II del Titolo II in ordine alla costituzione degli uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.

2. Possono partecipare al voto gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna alla data di indizione del referendum. Si osservano, in ogni caso, le condizioni previste come causa di esclusione del cittadino italiano dall'elettorato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".

3. L'Ufficio anagrafe di ciascun Comune trasmette all'Ufficio elettorale comunale, almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione, l'elenco nominativo dei soggetti aventi diritto al voto ai sensi del comma 2. L'Ufficio elettorale comunale, sulla base degli elenchi trasmessi, compila in triplice copia ed in ordine alfabetico le liste dei soggetti aventi diritto al voto.

4. Il Sindaco, entro il sesto giorno precedente alla consultazione referendaria, comunica agli aventi diritto al voto, non iscritti nelle liste elettorali del Comune, la sede, il numero di sezione, il giorno e l'orario di votazione mediante consegna, anche a mezzo posta, di apposito avviso di convocazione.

5. Gli aventi diritto di cui al comma 4 potranno, comunque, ritirare presso gli uffici preposti copia o duplicato dell'avviso fino al giorno stesso della consultazione referendaria.

6. L'accertamento della legittimazione al voto avviene in base alle liste di sezione dei residenti aventi diritto al voto di cui al comma 3 consegnate alle sezioni elettorali. Nel caso di cittadini extracomunitari o di apolidi, al momento del voto, oltre ad un valido documento di riconoscimento dovrà essere esibito un permesso di soggiorno in corso di validità.

7. Le Amministrazioni comunali, se necessario, predispongono l'ulteriore disciplina di dettaglio.
8. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.
9. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 38

Esito del referendum ed efficacia
(sostituito da art. 27 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum inizia o riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione assembleare referente.

Art. 39

Approvazione delle proposte
(sostituito da art. 28 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.

Titolo IV

COMMISSIONE PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI E D'INIZIATIVA POPOLARE
(abrogato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Art. 40

Istituzione della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare
(abrogato da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

abrogato

Art. 41

Composizione ed elezione della Commissione
(abrogato da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

abrogato

Art. 42

Elezione del vicepresidente della Commissione
(abrogato da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

abrogato

Art. 43

Sede e strutture di servizio
(abrogato da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

abrogato

Art. 44

Sedute e deliberazioni della Commissione
(abrogato da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

abrogato

Titolo V

NORME PROCEDURALI COMUNI

Art. 45

Responsabile del procedimento assembleare
(sostituito da art. 29 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. Il Direttore generale dell'Assemblea legislativa regionale è responsabile del procedimento ai sensi della presente legge fatto salvo quanto previsto all'art. 46 e dal Titolo V-bis.
2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti di propria competenza ai sensi della presente legge. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Direttore generale.
3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attività a lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni all'apparato assembleare ed impegnando e liquidando le spese relative.

Art. 46

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Disposizioni organizzative per i referendum

1. Subito dopo l'indizione del referendum, la Giunta regionale nomina il dirigente responsabile dell'organizzazione dei compiti inerenti allo svolgimento del referendum, ed individua la struttura organizzativa cui fa riferimento tale funzione.
2. Il dirigente nominato ai sensi del comma 1 è responsabile del procedimento e non può delegare ad altri tale responsabilità.

Art. 47

Contributo per l'autenticazione delle firme
(sostituito da L.R. 10 luglio 2006 n. 8)

1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a copertura forfetaria delle spese, per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme, nel rispetto delle condizioni per cui:
 - a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 9;
 - b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. La Regione eroga le seguenti somme:
 - a) un euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;
 - b) settanta (70) centesimi di euro nel caso della proposta di iniziativa popolare.
3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Art. 48

Spese

(abrogata lettera c) da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. Fanno carico al bilancio della Regione:
 - a) il contributo per l'autenticazione delle firme di cui all'art. 47;
 - b) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum abrogativi e consultivi, comprese quelle previste dall'art. 12 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, come sostituito dall'art. 52 della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35;
 - c) *abrogata*
 - d) le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti di seggi elettorali, che sono anticipate dai Comuni stessi.

Art. 49

Norme transitorie

1. La Commissione consultiva regionale per i procedimenti d'iniziativa popolare, costituita ai sensi della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35, e in carica all'entrata in vigore della presente legge, continua ad esercitare le proprie funzioni, modificate secondo le norme della presente legge, fino al termine della legislatura regionale in corso.
2. Per i procedimenti di iniziativa popolare e di referendum già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si osservano le seguenti regole:
 - a) le fasi già completate secondo la previgente normativa, restano disciplinate da tale normativa e conservano la loro validità;
 - b) le fasi non completate, sono disciplinate dalla presente legge;
 - c) in caso di dubbio o incertezza, si applicano le norme più favorevoli per i promotori dell'iniziativa popolare o del referendum.

Art. 50

Abrogazione

(abrogato da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

1. *abrogato*

Titolo V bis

ISTRUTTORIA PUBBLICA

(inserito titolo da art. 30 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Art. 50-bis

Richiesta di istruttoria pubblica

1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, l'Assemblea legislativa regionale può indire l'istruttoria pubblica individuando altresì il responsabile del procedimento. La richiesta di istruttoria pubblica può essere avanzata da almeno cinquemila persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, tra:
 - a) i cittadini italiani residenti in un Comune dell'Emilia-Romagna e, in quanto regolarmente e continuativamente residenti da almeno un anno in Comuni dell'Emilia-Romagna, gli stranieri e gli apolidi;
 - b) le persone che, al di fuori dei casi di cui alla lettera a), esercitano nel territorio dell'Emilia-Romagna, da almeno un anno, la propria attività di lavoro o di studio.
2. Possono formare oggetto di istruttoria pubblica solo le proposte di atti normativi o amministrativi di carattere generale che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa o del Regolamento

interno della Giunta regionale, o che, in caso siano di competenza del Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate.

3. La richiesta, scritta e motivata, deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa da un comitato promotore composto da non meno di venti elettori della Regione rientranti nella lett. a) del comma 1.

4. I cittadini di cui al comma 3 devono provvedere alla raccolta delle firme entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria all'Ufficio di Presidenza.

5. La raccolta delle firme è effettuata su fogli in carta libera, vidimati dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa, sui quali è indicato il procedimento per cui viene richiesta l'istruttoria pubblica.

6. I soggetti di cui al comma 1 appongono sui fogli vidimati di cui al comma 5 la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune nelle cui liste anagrafiche il residente è iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore ad un anno continuativo o, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, l'attività di lavoro o di studio esercitata, da almeno un anno, nel territorio regionale. Tali indicazioni devono essere accompagnate da corrispondenti certificazioni o comprovate da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle. Le firme sono presentate raggruppate per Comune. Per l'autenticazione delle firme si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 8.

7. I fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

8. Verificata la regolarità delle firme e delle certificazioni presentate, il Direttore generale dell'Assemblea legislativa, ove sia stato raggiunto il numero minimo di richiedenti previsto dallo Statuto, trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa la richiesta di istruttoria pubblica. Il Presidente dell'Assemblea cura l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa della richiesta di istruttoria.

9. L'Assemblea legislativa può indire l'istruttoria pubblica entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 7.

10. L'apertura del dibattito pubblico sospende il procedimento su cui è stata avanzata la richiesta di istruttoria pubblica.

Art. 50-ter

Pubblicità

1. Il responsabile del procedimento, con idonei mezzi, dà pubblico avviso della convocazione dell'istruttoria pubblica. L'avviso reca l'indicazione della data e del luogo della prima seduta, da tenersi non prima di quindici giorni ed entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso, e di quelle successive. L'avviso può anche prevedere la partecipazione dei soggetti interessati tramite videoconferenza. In ogni caso l'avviso di istruttoria è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale.

2. Nei quindici giorni precedenti l'audizione, il fascicolo comprendente gli elementi già acquisiti nel corso del procedimento, ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, è consultabile nelle modalità indicate nell'avviso.

3. Qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta, in quanto non compatibile con le categorie previste dallo Statuto, il responsabile del procedimento ne dà adeguata motivazione.

Art. 50-quater

Modalità di svolgimento dell'istruttoria

1. Le sedute relative all'istruttoria pubblica sono convocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa, che svolge funzioni di presidenza della seduta. Delle sedute relative all'istruttoria vengono redatti processi verbali, nella forma del resoconto sommario, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal responsabile del procedimento. Detti verbali sono allegati alla relazione finale.

2. La durata dell'istruttoria non può superare i trenta giorni dalla prima seduta, salvo proroghe motivate del Presidente dell'Assemblea per non oltre trenta giorni.

3. Il responsabile del procedimento stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra i soggetti coinvolti e in modo da promuovere la partecipazione degli stessi. Deve altresì assicurare la piena parità di espressione di tutti i punti di vista.

4. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

5. Gli interventi dei partecipanti sono preceduti da una sintetica illustrazione della questione oggetto dell'istruttoria fatta dal Presidente dell'Assemblea e, se del caso, dal relatore del progetto di legge e dalla Giunta.

6. Conclusi gli interventi di cui al comma 5, tutti i presenti possono interrogare gli esperti, secondo tempi e modalità fissati dal Presidente dell'Assemblea.

7. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.

8. Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica possono essere utilizzati per l'inserimento nel progetto di legge di una clausola valutativa ai fini del controllo sulla sua attuazione e del monitoraggio sui relativi effetti.

9. A conclusione dell'ultima seduta, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'istruttoria pubblica. Viene predisposta, a cura del Presidente stesso, una relazione che riferisce delle modalità di svolgimento dell'istruttoria, degli argomenti che sono stati

sollevati e delle eventuali proposte conclusive cui ha dato luogo. Tale relazione viene acquisita come base dell'esame relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie. Se si tratta di un provvedimento normativo, la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno.

10. *Il responsabile del procedimento assicura adeguata pubblicità alla relazione di cui al comma 9.*

Art. 50-quinquies

Istruttoria pubblica e referendum consultivo

1. *Qualora sia stata presentata una richiesta di indizione di referendum consultivo, di cui all'art. 21 dello Statuto, non è ammessa una richiesta di istruttoria pubblica che abbia oggetto, anche in parte, coincidente. L'inammissibilità è dichiarata dalla Consulta di garanzia statutaria.*

2. *Per richiesta di indizione del referendum si intende la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 13.*